



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Il matrimonio nell'Islam

ALESSANDRA D'ANTONIO

1. *Introduzione*

Nell'Islam, la promiscuità è duramente repressa, tanto che sia la fornicazione, quanto l'adulterio sono puniti con pene corporali, come previsto nel Corano. Inoltre, a differenza che nel Cristianesimo, il celibato è fortemente osteggiato, «*la sarurah fi'l-islam*¹», proprio perché potrebbe condurre a condotte sessuali illecite, qualora si riveli insostenibile per un credente il peso dell'astinenza. Gli istinti sessuali sono un dono di *Allah* e di per sé non sono peccaminosi: il celibato va contro la natura umana e, pertanto, è espressamente bandito dal modello islamico.

L'Islam è la sola religione che non accoglie l'opinione per cui il sesso sarebbe incompatibile con una elevata dignità religiosa.

A questo proposito si può ricordare l'ingiunzione coranica: «O voi che credete, non vietate le cose buone che *Allah* vi ha reso lecite²»; inoltre il Profeta, rivolgendosi ai giovani di tutti i tempi si espresse secondo una nota tradizione: «Oh Giovani uomini, quelli che possono mantenere una moglie dovrebbero sposarsi, perché ciò vi distoglie dal guardare altre donne e preserva la vostra castità³».

Si riporta che tre uomini si recarono dalle mogli del Profeta per chiedere loro della sua pratica religiosa; dopo aver constatato la differenza tra le loro attività religiose, uno di loro disse: «Io digiunerò tutto l'anno, senza rompere il digiuno», il secondo disse a sua volta: «Io pregherò tutte le notti», infine il terzo: «Io non avrò nulla a che fare con le donne e non mi sposerò mai».

¹ Non c'è celibato nell'Islam.

² Cor., 5.87.

³ *Al-Bukhari*.

Al che, si tramanda che il Profeta disse: «Io sono colui che teme Dio più di tutti voi, ma io digiuno e mangio, prego e dormo, e sposo le donne. Chi si allontana dalla mia *Sunna* non ha nulla a che fare con me⁴».

Il matrimonio è *Sunna*, tradizione profetica, tanto importante da essere considerato metà della religione per un credente⁵. Nell'Islam, il matrimonio⁶ è, per la maggior parte dei giuristi, un contratto benedetto⁷, ma ne è stata di recente messa in luce la vera natura di atto religioso⁸, pur non essendo un sacramento. Si tratta dell'atto attraverso il quale un uomo e una donna diventano *halal*, leciti l'uno per l'altra ed incominciano il cammino della vita in uno spirito di amore, cooperazione, armonia e tolleranza. Gli sposi si sentono a loro agio l'uno con l'altro e trovano appagamento e serenità nella compagnia reciproca. Il Corano ha prefigurato tale situazione di benessere: «Fa parte dei suoi segni l'aver creato da voi, per voi, delle spose, affinché riposate presso di loro e ha stabilito tra voi amore e tenerezza⁹».

Si tratta di un vincolo sacro, che unisce i due *partners* che vanno a formare

⁴ *Al-Bukhari*; DAVID SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano malichita*, I, Istituto per l'Oriente, Roma, 1938, pp. 200; YUSUF AL QARADAWI, *The lawful and the prohibited in islam*, El - Falah, Cairo, 1997, p. 225 ss.

⁵ L'altra metà della religione è la *taqwa*, il timore di Allah.

⁶ Sul matrimonio nell'Islam si vedano DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, cit., pp. 190 ss.; ASHRAF ALI THANWI, *Babishti Zewar*, Idara Isha'at – e – Diniyat (P) LTD., Dehli, 1993, pp. 207 ss.; AL HUSSEIN BEN AL MUBAFK AL ZUBAIDI, *Le sommaire du Salih Al - Boukhari*, II, Dar el Fiker, Beirut, 1994, pp. 422 ss.; AHMAD IBN NAQIB AL - MISRI, *Reliance of the traveller*², Aamna Publishers, Dehli 1994, pp. 506 ss.; MUHAIVIMAD BIN ABDUL - AZIZ AL MUSNAD, *Islamic fatawa regarding women*, Darussalam, Riyadh, 1996, pp. 163 ss.; YUSUF AL QARADAWI, *The lawful and the prohibited*, cit., pp. 225 ss.; 'ABDUR RAUMAN. I. DOI, *Shari'a the Islamic law*, Ta Ha Publishers, London, 1997, pp. 114 ss.; ROSARIO PASQUINI, *La famiglia nell'ordinamento islamico della società*, Edizioni del Calamo, Milano, 1997, pp. 41 ss.; MALEK BEN ANAS, *Al Mouatta*, I, Dar el Fiker, Beyrouth, 2000, pp. 610 ss.; KAMAL FAGHIH IMANI, *La retta via*, Centro di Studi Islamici "Imam Amiru – 1 – mu'minin Ali", Qom, 2000, pp. 102 ss.; AHMAD 'ADD AL - WALIYY VINCENZO, *Islam l'altra civiltà*², Mondadori, Milano, 2002, pp. 114 ss.; DAVID WAINES, *An introduction to Islam*², Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 32, 93 ss., 170 ss., 205, 237 s., 253 s., 286 s.; sui doveri della donna in quanto sposa, si vedano FATIMA NASEEF, *Droits et devoirs de la femme en Islam*², Tawhid, Jordan, 1997, pp. 169 ss.; e MUHAMMAD ALI AL HASHIMI, *The ideal muslimah*³, IIPH, Riyad, 2000, pp. 153 ss.; MUHAMMAD AL - JIBALI, *The fragile vessels*, Al – Kitaab & as – Sunnah Publishing, Arlington, 2000; *Sul matrimonio temporaneo, mut'a*, si vedano, MURTADA MUTAHHARI, *I diritti della donna*, cit, pp. 156 ss.; ABU'L QASIM GOURJI, *Temporary marriage (mut'a) in islamic law*, Ansariyan Publications, Qom, 1991; MARIA D'ARIENZO, *Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiani*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 33, 2004, p. 189 ss.

⁷ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, cit., p. 197; ASHRAF ALI THANWI, *Babishti Zewar*, cit., p. 207; AHMAD IBN NAQIB AL-MISRI, *Reliance*, cit., 516; R. PASQUINI, *La famiglia*, cit., p. 41.; MUHAMMAD ALI AL HASHIMI, *The ideal muslimah*, IIPH, 2000, p. 153.

⁸ MARIA D'ARIENZO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 191.

⁹ Cor. 30.21.

una famiglia musulmana, sulla base dell'amore e della cooperazione, in cui i figli verranno educati secondo i principi dell'Islam, dando vita alla più forte componente della società islamica. Il matrimonio si perfeziona con l'accettazione della proposta matrimoniale della donna (o del suo *wali*¹⁰) da parte del marito in cambio di una dote (*mahr*), alla presenza di due testimoni.

Secondo l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad bin Hanbal e l'imam Malik bin Anas, fondatori di tre delle quattro *madhabib* ortodosse dell'Islam sunnita, sebbene il matrimonio debba considerarsi in origine raccomandato, può diventare, in alcune circostanze *wajib*, obbligatorio, laddove per l'imam Shafi esso sarebbe meramente lecito, *mubah*.

Il matrimonio è obbligatorio per colui il quale abbia i mezzi per pagare senza eccessivo sacrificio la dote nuziale, *mahr*¹¹, per mantenere la moglie e i figli e che tema, altrimenti, di cadere nella fornicazione. Il matrimonio è altresì obbligatorio per la donna priva di mezzi di sostentamento e che tema di non poter controllare i propri istinti, dandosi alla fornicazione.

Il matrimonio è, invece, *mandub*, raccomandato, per chi abbia un forte autocontrollo e il cui unico desiderio sia di avere dei figli. Infine, esso è meramente lecito per chi riesca a controllare i propri desideri sessuali, non desideri figli e senta che il matrimonio non lo allontanerà dalla sua pratica devozionale.

Comunque, per la giurisprudenza malikita, il matrimonio diventa obbligatorio, anche in assenza dei sufficienti mezzi di sostentamento, qualora l'uomo ritenga che non sposandosi potrà commettere fornicazione; egli non sia capace di digiunare per controllare i suoi istinti o, pur digiunando, non riesca a mantenersi casto; egli non possa trovare nemmeno una schiava o una donna estremamente povera da sposare.

Nella scuola hanafita, si ritiene obbligatorio il matrimonio sulla base di quattro circostanze:

1. Un uomo è sicuro di commettere *zina*, fornicazione, qualora non si sposi;
2. Se egli non può digiunare o, pur potendo digiunare, questo non lo aiuti a controllare i propri istinti;
3. Se non dispone di una schiava da sposare;
4. Se egli sia in grado di pagare la dote e di guadagnarsi lecitamente da vivere.

¹⁰ Del *wali* ci si occuperà *infra*.

¹¹ Del *mahr* ci si occuperà *infra*.

Il matrimonio è proibito, *haram*, per un uomo che non abbia i mezzi di sostentamento necessari per mantenere la moglie e i figli.

Il matrimonio è sconsigliato, *makruh*, per chi non abbia alcun desiderio sessuale, non ami i bambini e tema di essere distolto dalla sua pratica religiosa una volta sposato.

1. La scelta del coniuge

L'uomo può vedere la donna che intende sposare, prima di intraprendere gli ulteriori passi che lo condurranno al matrimonio. A questo proposito si può ricordare una tradizione profetica che narra di un uomo che, recatosi dal Profeta Muhammad, gli disse di aver contratto matrimonio con una donna degli *Ansar*¹²: il Profeta gli chiese se l'avesse vista ed in seguito alla sua risposta negativa lo invitò ad andare a guardarla «perché c'è qualcosa negli occhi degli *Ansar*¹³».

In un altro *hadith* (tradizione profetica), si narra che Al-Mughira ibn Shu'bah chiese la mano di una donna e il Profeta gli domandò se egli l'avesse guardata. Quando questi rispose negativamente, il Messaggero di Dio lo indusse a guardarla perché da ciò sarebbe potuto nascere l'amore tra i due futuri sposi [...]¹⁴.

Il Profeta Muhammad non stabilì, però, cosa si potesse vedere della donna in questione: la maggior parte degli *Ulema*¹⁵ ritiene che il pretendente possa vedere solo le mani e il volto della donna, ciò che non è normalmente coperto dall'*hijab*¹⁶, ma Yusuf Al-Qaradawi ha di recente sostenuto che, essendo lecito per tutti guardare mani e viso di una donna, purché lo sguardo non sia accompagnato da un istinto sessuale, ed essendo il permesso di guardare la futura sposa un qualcosa di eccezionale rispetto alla regola, si deve ritenere che il pretendente possa guardare molto di più e, in particolare, per lo studioso, questi sarebbe legittimato a guardare la donna nelle condizioni in cui questa si trova in presenza di suo padre e dei suoi *muharramah*¹⁷.

¹² *Gli Ansar* erano i vecchi abitanti di Medina, che avevano accolto i musulmani in fuga dalla Mecca.

¹³ Probabilmente si trattava di qualche difetto caratteristico degli *Ansar*; *Muslim*.

¹⁴ *Abmed*; *Al-Tirmidhi*; *Ibn Majali*; *Ibn Habban*; *Al Darimi*.

¹⁵ Sapiienti.

¹⁶ Abbigliamento islamico tradizionale.

¹⁷ Persone con le quali la donna non potrebbe sposarsi; YUSUF AL-QARADAWI, *The Lawful and the prohibited*. cit., pp. 229 ss.

Sono capaci di contrarre matrimonio, secondo la giurisprudenza malichita, il maschio musulmano pubere, sano di mente, abile a consumare il matrimonio; la femmina pubere, sana di mente, abile a consumare il matrimonio, musulmana o appartenente alle Genti del Libro¹⁸.

Il matrimonio può essere contratto anche da un impubere o tra impuberi, ma in questo caso il contratto viene stretto tra coloro che li rappresentano legalmente. L'impubere così coniugato può far rescindere il contratto se, raggiunta la pubertà, non accetti i patti stipulati in suo nome dal padre o dal tutore, purché non abbia consumato il matrimonio conoscendo quei patti¹⁹.

Affinché un matrimonio riesca, occorre che tra i coniugi vi sia una certa compatibilità, *kafa 'ab*: questa, sia per la giurisprudenza hanafita che shafita va valutata nella scelta del futuro sposo o della futura sposa.

I criteri di compatibilità sono, per il *madhhab* hanafita:

- Lignaggio
- Islam
- Libertà
- Ricchezza
- Religiosità
- Professione

Per il *madhhab* shafita:

- Lignaggio
- Religiosità
- Mancanza di difetti capaci di invalidare il matrimonio.

Per entrambe le scuole di pensiero, non sono compatibili una donna araba e un uomo non arabo²⁰; tutti i Coreisciti sono ritenuti compatibili tra loro. Il criterio del lignaggio non ha valore tra i non arabi.

Pe i malichiti, l'equivalenza è quella religiosa; a rigore basta dunque che il marito sia musulmano, data l'uguaglianza di tutti i musulmani. Ma la dottrina ha limitato questa concezione, troppo ampia, chiarendo che una giovane virtuosa e di buona famiglia non può essere data in sposa ad un uomo di cattiva condotta o a chi esercita un mestiere considerato ignobile, o a chi è affetto

¹⁸ Tra le Genti del Libro, *Abi-ul-Kitab*, sono compresi cristiani e ebrei; DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 201.

¹⁹ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 201.

²⁰ Per i *Fuqaha* (esperti di *fiqh*, scienza del diritto), arabi sono quelli il cui lignaggio risale ad una delle tribù arabe.

da malattia congenita o versi in cattive condizioni economiche²¹.

Il secondo elemento di compatibilità è l'Islam: la discendenza islamica è considerata solo per i non arabi: si guarda al padre e al nonno paterno. Un soggetto il cui padre è musulmano non è compatibile per colui il cui padre non lo è. Allo stesso modo, colui il cui nonno è musulmano non è compatibile per colui il cui nonno non è musulmano.

Per quanto riguarda la libertà vale lo stesso criterio di *kafa'ah*.

La ricchezza invece deve consistere nella possibilità di versare una dote di ammontare pari a quanto tradizionalmente richiesto in una regione e nella successiva possibilità per il marito di mantenere la moglie.

Per quanto riguarda la religiosità, un uomo corrotto non è compatibile per una donna virtuosa e viceversa.

Infine, per quanto riguarda la professione, l'aspirante sposo si deve trovare, per essere compatibile con una donna, in una condizione lavorativa simile a quella del padre di lei.

2. I matrimoni vietati

«Non sposate le donne che i vostri padri hanno sposato – a parte quello che è stato [...]».

Vi sono vietate le vostre madri, sorelle, figlie, zie paterne e zie materne, le figlie di vostro fratello e le figlie di vostra sorella, le balie che vi hanno allattato, le sorelle di latte, le madri delle vostre spose, le figliastre che sono sotto la vostra tutela, nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio – se il matrimonio non fosse stato consumato non ci sarà peccato per voi – le donne con le quali i figli nati dai vostri lombi hanno consumato il matrimonio e due sorelle contemporaneamente – salvo quello che già avvenne – ché in verità Allah è perdonatore, misericordioso²²».

Per l'uomo c'è dunque impedimento a contrarre matrimonio con la madre e la nonna, la sorella e le figlie della sorella, la zia del padre della madre e le loro antenate, la balia che lo ha allattato²³, le figlie di questa e le sorelle di

²¹ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 207.

²² Cor. 4,21 s.

²³ Per gli sci'iti e gli hanbaliti, il latte della balia deve essere il frutto di un matrimonio. Gli shafiti ritengono che la mera possibilità di una gravidanza sia sufficiente. Per la giurisprudenza shafita e hanbalita, se il latte deriva dalla fornicazione della donna, il vincolo di parentela si forma solo con i consanguinei della madre, non essendovi alcuna relazione con il padre. Per la giurisprudenza hanafita e malikita il vincolo suddetto si forma anche con i parenti del padre. Per gli sci'iti, in caso di forni-

lei²⁴, la figlia della moglie (avuta da precedente matrimonio), la figlia della sorella o del fratello della moglie, qualora questa non acconsenta, la moglie del padre e la moglie del figlio, la propria ex-moglie dopo un terzo divorzio.

L'Islam, data la natura divina delle religioni rivelate e il credo nella Torah e nei Vangeli quali veri messaggi divini, ha reso lecito all'uomo di fede islamica il matrimonio con una donna appartenente alle Genti del Libro: «Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la scrittura, e il vostro cibo è lecito a loro, [vi sono inoltre lecite] le donne credenti e caste di quelli cui fu data la Scrittura prima di voi [...]»²⁵. Non è invece permesso alla donna musulmana di sposare un ebreo o un cristiano, dal momento che ciò potrebbe inficiarne la pratica religiosa e impedirebbe di garantire ai figli una solida educazione islamica, che è uno dei fini del matrimonio stesso.

Ai sensi della giurisprudenza hanafita è vietato sposare una donna cristiana o ebrea in un paese in guerra perché ciò potrebbe condurre a un danno; nell'ambito della scuola malikita si sono formate due opinioni diverse: il matrimonio misto sarebbe sempre disapprovato (*makruh*); non vi sarebbe una completa disapprovazione del matrimonio con una *kitabiyah*²⁶, data l'istanza coranica, ma ciò nonostante tale legame non sarebbe visto di buon occhio, potendo la *kitabiyah* bere vino, mangiare carne di maiale e andare in chiesa, con il rischio di influenzare i figli.

Per hanbaliti e shafiti, affinché il matrimonio sia valido occorre che entrambi i genitori della *kitabiyah* siano a loro volta membri dell'*Ahl-ul-kitab*.

È infine proibito al musulmano di sposare una miscredente o una politeista, dato il divario esistente tra i due in materia religiosa e per la possibilità che una sposa miscredente conduca il marito alla miscredenza o al politeismo e viceversa: «Non sposate le donne associatrici finché non avranno creduto, ché certamente una schiava credente è meglio di un'associatrice [...]».

Un ulteriore brano coranico riserva le fornicatrici ai fornicatori facendo divieto ai musulmani di buoni costumi di sposare delle poco di buono. Chi

cazione, non si forma alcun vincolo di parentela e quindi non insorge alcun divieto matrimoniale. Inoltre, mentre per gli sci'iti è necessario che il bambino succhi il latte dalla balia, per le scuole sunnite non rileva il modo in cui il nato viene alimentato.

²⁴ È proibito sposare la propria balia perché l'allattamento crea un senso di maternità, conscio o inconscio nell'età adulta. Tale divieto riguarda però solo l'ipotesi in cui il bambino sia stato allattato prima dello svezzamento e per più di cinque volte.

²⁵ Cor. 5.5.

²⁶ Appartenente alle Genti del Libro.

in violazione del precetto di cui sopra sposi una fornicatrice sarà a sua volta considerato un fornicatore²⁷.

Per la scuola hanafita, qualora una donna tocchi con passione e per sordidi motivi un uomo, la madre e la figlia della donna non potranno sposarlo. *Idem* per l'uomo che tocchi appassionatamente una donna.

Se un uomo ha un rapporto clandestino con una donna, la madre e la figlia di quest'ultima non potranno sposare il fornicatore.

Thanwi propone un altro caso di scuola, cioè quello dell'uomo che, al buio, tocchi appassionatamente la suocera anziché la moglie: in questo caso incombe su di lui il dovere di divorziare dalla moglie²⁸.

Impedimenti temporanei sono quelli che riguardano il divieto di sposare due sorelle, che permane fintanto che l'uomo sia sposato con una delle due; vi è poi il divieto di sposare donne già sposate o nel periodo della *iddah* (ritiro legale della donna divorziata della durata di circa tre mesi) e la proibizione relativa alla donna in stato di *ibram*²⁹, durante il Pellegrinaggio. Infine, un uomo non può avere più di quattro mogli alla volta, per cui non potrà risposarsi se non avrà prima divorziato da una delle quattro o sia rimasto vedovo. Allo stesso modo, è vietato ad un uomo proporre il matrimonio a una donna già fidanzata con un altro, come emerge dalla seguente tradizione profetica: «Un uomo non deve chiedere in sposa la promessa di un altro a meno che questi ritiri la sua proposta o gli dia il permesso³⁰».

2. Gli elementi essenziali del matrimonio

Per la scuola malikita esistono cinque elementi la cui presenza garantisce un valido matrimonio: il *wali* (tutore), il *mahr* (dote), lo sposo e la sposa che non sia in stato di *ibram* e non sia nel periodo della *iddah* e, infine, il *sigbah* (proposta e accettazione³¹).

²⁷ Cor. 24.3.

²⁸ ASHRAF ALI THANWIL, *Bahishti Zewar*, cit., p. 211.

²⁹ Stato di consacrazione.

³⁰ *Al-Bukhari*.

³¹ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 200, sostiene che il matrimonio sia un contratto, alla cui validità si richiederebbero quattro elementi: la capacità delle parti, il loro consenso, l'espressione del consenso, un oggetto o una materia intorno a cui avviene il consenso. Ma, non essendo il matrimonio un contratto ordinario, sarebbero richiesti altri due elementi: il *mahr* e il *wali*; AHMAD IBN NAQIB AL-MISRI, *Reliance*, cit., p. 517, richiede, invece, la forma orale, i testimoni, il *wali*, gli sposi.

Gli shafiti hanno enumerato, a loro volta, cinque condizioni: marito, moglie, *wali*, due testimoni, *sighab*.

Il *madhhab* hanafita enfatizza lo scambio dei consensi, *ijab* (proposta) e *qabul* (accettazione): parole chiare e determinate devono essere pronunciate nell'*ijab* e nel *qabul*, rese entrambe dinanzi ad un'assemblea, preferibilmente di venerdì, in una moschea, dopo la preghiera di 'Asr³². È considerato *mustahab* (raccomandato) tenere un sermone prima che abbia luogo il rito matrimoniale, in modo da informare gli sposi circa i diritti e doveri conseguenti al matrimonio.

Non è specificata la lunghezza del sermone, ma questo deve includere lodi a Dio e omaggi al Profeta Muhammad. È *Sunna* dare quindi lettura dei seguenti versetti coranici: «O voi che credete, temete Allah come deve essere temuto e non montate se non musulmani³³».

È altresì *mustahab* recitare una breve preghiera del tipo: «*Barak Allahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma bikhayr*³⁴», Si prevede infine, una volta consumato il matrimonio, la celebrazione di una festa, *walima*³⁵, quale adempimento della *Sunna* profetica per condividere le nozze con la comunità senza, però, raccomandano gli *Ulema*, cadere nello sfarzo e negli eccessi.

4. Il *wali*

La giurisprudenza malichita e quella shafita hanno considerato la presenza del *wali*, il tutore della donna, di regola il padre, che esprime il consenso della donna e la concede al futuro marito, un elemento essenziale di un matrimonio valido, mentre per hanafiti e hanbaliti il consenso dello stesso sarebbe una mera condizione, ossia il contratto matrimoniale stipulato in assenza del curatore matrimoniale sarà valido solo se questi darà il suo consenso in seguito.

I malichiti e gli shafiti hanno formulato la propria opinione sulla base della tradizione profetica: «Qualunque donna sposatasi senza il permesso del tutore, il suo matrimonio sarà considerato nullo. [...]. Una donna non può essere sposata da una donna né può sposarsi da sola³⁶».

³² Una delle cinque preghiere quotidiane, da recitarsi, di regola, nel primo pomeriggio.

³³ Cor. 3.102.

³⁴ «Che Dio vi benedica e vi unisca nel bene».

³⁵ La *ratio* di tenere la *walima* dopo la consumazione del matrimonio sta nella volontà di far superare l'imbarazzo e le paure degli sposi e di metterli a loro agio.

³⁶ *Jbn Majah*.

Per la giurisprudenza shafita, il *wali* deve essere:

- Maschio;
- Legalmente responsabile;
- Musulmano;
- Sano;
- Di sano giudizio

Non può fare da *wali* una persona corrotta³⁷, un bambino, una donna, un non musulmano, né chi per l'età o la malattia non possa esprimere un giudizio equilibrato.

La figura del *wali* risale all'arabia preislamica ed è stata conservata allo scopo di integrare la volontà di ragazze giovani ed inesperte, di per sé non in grado di esprimere il proprio consenso in una circostanza di tale rilievo³⁸.

Per la giurisprudenza sbafita il *wali* è, di regola un parente di sesso maschile della sposa, *in primis* il padre, in mancanza del quale sarà il nonno, quindi il fratello, il figlio del fratello, il fratello del fratello³⁹.

Secondo i malichiti, invece, l'ordine dei *wali* è il seguente: il figlio della sposa, il padre, il fratello germano, il fratello consanguineo, il figlio del fratello germano, il figlio del fratello consanguineo, il nonno paterno, quindi gli altri parenti maschi secondo l'ordine previsto per le successioni⁴⁰.

Per la giurisprudenza hanafita possono fare da *wali*: il padre, il nonno, il bisnonno, il fratello consanguineo, il fratello germano, il nipote, il figlio del nipote, il nipote del nipote. In assenza di questi, lo zio, il figlio dello zio, il nipote dello zio, lo zio acquisito, il figlio dello zio acquisito il nipote dello zio acquisito. In mancanza di questi, lo zio del padre e i suoi figli, lo zio del nonno e i suoi figli. In assenza di tutti i parenti citati, potranno fare da *wali* la madre e i suoi parenti⁴¹.

In mancanza di parenti, *wali* sarà il principe (*amir*) o il governante, rappresentato da un *qadi* (giudice islamico).

Per i malikiti, gli hanbaliti e gli shafiti, il curatore matrimoniale può dare in sposa una vergine minorenni senza il suo consenso. La donna divorziata e la vedova, invece non hanno bisogno che un *wali* ne integri la volontà nuziale e, secondo la giurisprudenza hanafita, potrebbe sposarsi senza un *wali* anche

³⁷ Per i malichiti la bontà dei costumi del *wali* non è rilevante.

³⁸ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 202.

³⁹ AHMAD IBN NAQIB AL-MISRI, *Reliance*, cit., p. 520.

⁴⁰ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 202.

⁴¹ ASHRAF ALI THANWI, *Bahishti Zewar*, cit., p. 212 s.

la vergine pubere, pur essendo la presenza dello stesso una condizione del matrimonio.

5. Il consenso della donna

Rientra nei diritti della donna quello di sposare una persona scelta da lei e che sia di suo gradimento: è quindi proibito al padre o al tutore della donna di calpestare tale diritto costringendola a sposare qualcuno contro la sua volontà.

Secondo un detto del Profeta Muhammad, la donna che è stata in precedenza sposata ha più diritti su di lei di suo padre o del suo tutore, mentre per le nozze della vergine bisogna chiedere il consenso della sposa, che può anche essere dedotto dal suo silenzio⁴².

Secondo un altro *hadith*, trasmesso da Ibn Majah, una ragazza si recò dal Profeta Muhammad e lo informò che suo padre l'aveva fatta sposare con il cugino contro la sua volontà: il Profeta le concesse allora di fare la propria scelta. La ragazza disse, allora, di avere accettato ciò che il padre le aveva fatto, ma di voler rendere noto alle donne che non spetta ai padri l'ultima parola in materia.

Secondo la giurisprudenza shafita il padre della donna e il nonno paterno possono far sposare la ragazza vergine senza il suo consenso anche se è raccomandato chiederne il consenso qualora abbia raggiunto la pubertà.

Nessuno può prescindere, invece, dal consenso della donna che non sia più vergine ed abbia raggiunto la pubertà⁴³.

6. I testimoni

Un altro elemento essenziale del matrimonio è rappresentato dai testimoni, senza i quali lo stesso non è valido per shafiti hanafiti e hanbaliti. Per i malikiti la presenza dei testimoni non è necessaria al momento del matrimonio, ma fortemente raccomandata; per gli sciiti duodecimani, la presenza dei testimoni

⁴² *Al-Bukhari; Muslim*; Per la giurisprudenza hanafita occorre un consenso espresso, non un mero silenzio qualora, in presenza del padre, un altro parente si sia recato a chiedere l'assenso della donna, a meno che non sia stato proprio il padre a inviarli a chiedere il consenso, nel qual caso il silenzio vale come assenso; ASHRAF AN THANWI, *Babshli Zewar*, cit., p. 214.

⁴³ AHMAD IBN NAQIB AL-MISRI, *Reliance*, cit., p. 522.

non è un pilastro del matrimonio, per cui è possibile sposarsi segretamente.

I testimoni devono essere maschi (anche se per la giurisprudenza hanafita sarebbe valido anche il matrimonio testimoniato da un uomo e due donne), devono avere un buon udito, una buona vista, conoscere la lingua delle parti, essere musulmani e di sani principi.

7. *Il mahr*

Come affermato da Mutahhari, «l'istituto della dote deriva dal sapiente piano della creazione, teso a bilanciare le relazioni fra uomo e donna ed a rafforzare la loro unità⁴⁴».

Il mahr è una dote o dono nuziale che la legge islamica impone all'uomo che intenda sposarsi: «Date alle donne la loro dote spontaneamente (*wa atu 'n-nisa 'a saduqatibinna niblata*)⁴⁵».

Il termine utilizzato nel Corano per indicare la dote è *saduqah*, che deriva dalla radice *sadaq* e indica l'intenzione sincera dell'uomo; l'utilizzo del pronome *hunna* (terza persona femminile plurale) chiarisce che il dono è fatto alla sposa e non ai suoi genitori: la dote non rappresenta una forma di compensazione delle spese dovute al mantenimento della figlia. Infine, il termine *niblata* (volontariamente, spontaneamente) denota la natura di dono volontario del *mahr*, il cui versamento è *obbligatorio, ma non soggetto a costrizione*⁴⁶.

In epoca preislamica i genitori della sposa consideravano la dote come remunerazione per aver svezzato e mantenuto la figlia: gli arabi erano soliti congratularsi con chi avesse messo al mondo una femmina con l'espressione «*hani'an laka nafjah*», «possa essere per te fonte di ricchezza», riferendosi alla dote che il padre avrebbe incassato all'atto del matrimonio.

Con l'*Islam*, la dote è divenuta spettanza esclusiva della sposa, anche qualora questa fosse più ricca del marito, con l'esclusione di qualsiasi beneficio per il padre o chicchessia: solo la donna ha il diritto di decidere in che modo utilizzare la dote, ed è ritenuta illecita qualsiasi forma di limitazione alla gestione del *mahr* da parte di colei che lo riceve.

«E date alle vostre spose la loro dote⁴⁷»; «Se volete cambiare una sposa

⁴⁴ MURTADA MUTAHHARI, *I diritti della donna*, cit., p. 116.

⁴⁵ Cor. 4.4.

⁴⁶ MURTADA MUTAHHARI, *I diritti della donna*, cit., p. 118 s.

⁴⁷ Cor. 4.4.

con un'altra, non riprendetevi nulla, anche se avete dato ad una un *qintar* d'oro⁴⁸».

Per la scuola shafita, è *Sunna* nominare il *mahr* all'atto della celebrazione del matrimonio. Se non è citato nell'atto matrimoniale si considererà equivalente al valore solitamente versato per spose simili (*mahr al-mithl*) e ciò non intacca la validità del contratto matrimoniale, pur essendo riprovevole. Per la giurisprudenza hanafita, se il *mahr* non viene citato all'atto del matrimonio, quest'ultimo è nullo.

Il *mahr* può essere versato immediatamente all'atto del matrimonio (*mu'ajjal*) o deferito ad un secondo momento (*muwajjat*): quando il *mahr* è *mu'ajjal*, va pagato su richiesta della moglie, quando, invece, è *muwajjal*, può essere versato solo all'atto della dissoluzione del matrimonio, della morte del marito o del divorzio. Per la scuola malikita, metà del *mahr* va versato immediatamente, e il resto a termine: questo residuo si chiama *kali* (credito a termine) e costituisce un credito della donna verso il marito e il termine va indicato nel contratto matrimoniale pena la rescindibilità dello stesso fino all'avvenuta consumazione, nel qual caso il *qadi* fisserà un termine per il pagamento⁴⁹; gli hanafiti sono, invece dell'opinione che, laddove usi versare il *mahr* interamente la prima notte di nozze, la donna ha diritto di reclamarlo quella stessa notte e, nel caso in cui non lo richieda, esso dovrà essere pagato in seguito, senza dilazioni, su sua richiesta⁵⁰.

Per la giurisprudenza hanafita, il valore minimo di *mahr* ammonterebbe a dieci *dirhams*, mentre per quella malikita consisterebbe in soli tre *dirhams*; per le scuole shafita e hanbalita non vi è un valore minimo prefissato⁵¹. Non vi sono valori massimi prestabiliti, ma i giuristi enfatizzano negativamente la prassi di concedere *mahr* di valore spropositato, in quanto una simile tendenza renderebbe più difficili i matrimoni.

Per la giurisprudenza shafita il *wali* non può concedere in sposa una ragazza prepubescente per un valore inferiore al *mahr al-mithl*, ossia quanto possa essere desiderabile per una donna di pari bellezza, intelligenza, classe sociale etc.

In caso di divorzio intervenuto prima della consumazione (o, per la scuola hanafita prima che la coppia si sia appartata in modo da poter consumare il

⁴⁸ Cor. 4.20; un *qintar* d'oro corrisponde a circa cento libbre.

⁴⁹ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 220.

⁵⁰ ASHRAF ALI THANWI, *Babishti Zewar*, cit., p. 220.

⁵¹ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., p. 219, ritiene che, per gli shafiti, il limite massimo sia di cinquecento *dirhams*.

matrimonio, anche se nei fatti questo non è consumato), la donna ha diritto a metà del *mahr*⁵², dopo la consumazione, ha diritto all'intero ammontare della dote e nessuno può precluderle tale diritto: il marito non può ottenere la restituzione della dote in nessun caso⁵³, ad eccezione del *khul'*⁵⁴, quando cioè la donna chiede il divorzio proprio in cambio del *mahr*.

Se il *mahr* può essere versato subito dopo le nozze, la donna può rifiutarsi di consumare il matrimonio fino a quando non le venga corrisposta la dote; qualora però la sposa accetti di avere rapporti con il marito prima di accettare l'ammontare del dono nuziale, non potrà rifiutarsi in seguito, pur potendo richiedere l'ammontare stabilito.

8. La poligamia

A differenza di quanto spesso sostenuto in Occidente, la poligamia non è un istituto introdotto dall'*Islam*, ma da questo ridimensionato e prudentemente regolamentato. Per Mutahhari, il diritto al matrimonio sarebbe un diritto inviolabile e inalienabile alla stregua di quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948, e il ricorso alla poligamia sarebbe parimenti un insopprimibile diritto della donna. Ciò perché le donne superano in numero gli uomini e, se non esistesse la poligamia, molte donne non potrebbero sposarsi e non potrebbero gustare la serenità della vita familiare né sperimentare la gioia della maternità⁵⁵.

L'Occidente si vanta del suo assetto monogamico, ma come concordemente messo in luce dai giuristi di tutte le scuole, la poligamia, con i suoi limiti, fa da deterrente per le relazioni clandestine diffusissime nel mondo cristiano, in cui non vi è tutela per la donna né per eventuali figli nati da tale rapporto extra-coniugale.

La poligamia, nell'antichità, era praticata dagli arabi, dai medi, dagli abisini e dai persiani; tale pratica era pure lecita tra le genti di Mosè.

L'Islam è intervenuto non per introdurre un istituto nuovo, né per abrogarne uno già esistente, ma per regolamentare una pratica che, in precedenza

⁵² Cor. 2. 237.

⁵³ Cor. 4.20.

⁵⁴ Sul *khul'* si vedano DAVID SANTILLANA, *Istituzioni*, I, cit., pp. 271 ss.; ASHRAF ALI THANWI, *Bahishti Zewar*, cit., pp. 237 ss.; AHMAD IBN NAQIE AL MISRI, *Reliance*, cit., pp. 562 s.; 'ABDUR RAHMAN I. DOI, *Shariab* cit. 192 ss.; YUSUF QARADAWI, *The lawful*, cit., pp. 288 s.; ALESSANDRA D'ANTONIO, *Il ripudio in diritto islamico e diritto romano*, in *Diritto e Religioni*, 5, 2008, pp. 278 ss.

⁵⁵ M. MUTAHHARI, *I diritti della donna*, cit., p. 269 s.

non subiva alcun limite tanto che diffusissimi erano gli *harems*, in cui vivevano centinaia di donne, sposate con lo stesso uomo.

Il Corano si esprime in proposito affermando: «E se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono; ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola [...]»⁵⁶.

Il numero delle mogli concesso è pari a quattro, rappresentando il Profeta Muhammad un'eccezione con le sue nove mogli.

Si narra che Ghaylan bin Salamah divenne musulmano mentre aveva dieci mogli; il Profeta gli disse di tenerne quattro e lasciare le altre⁵⁷.

Avere più mogli implica la più assoluta necessità di giustizia e uguaglianza: le mogli devono essere trattate allo stesso modo per quanto riguarda l'abitazione, il cibo, l'abbigliamento, il mantenimento necessario e anche sul piano sessuale, sfuggendo naturalmente al precetto il profilo sentimentale, non potendo l'uomo controllare i propri sentimenti. Perfino il Profeta implorava Dio di non considerarlo responsabile per ciò che andava al di là del suo controllo.

Data la responsabilità assunta dall'uomo con il matrimonio e dato l'obbligo per lo stesso di mantenere tutte le mogli, i giuristi insistono sulla capacità finanziaria di chi intende sposare più donne: i meno abbienti devono accontentarsi di una sola moglie.

La realtà è che l'uomo è debole e molto difficilmente riuscirà a trattare le sue mogli con giustizia ed equità: «Non potrete mai essere equi con le vostre mogli anche se lo desiderate. Non seguite però la vostra inclinazione fino a lasciarne una come in sospeso»⁵⁸.

La pena per chi non realizzi la giustizia tra le mogli consiste nella paralisi di metà corpo il giorno del Giudizio.

Per Doi⁵⁹ le situazioni in cui sarebbe ottimale ricorrere alla poligamia sarebbero:

- quando la moglie soffre di una grave malattia, come la paralisi o l'epilessia;
- quando la moglie è sterile e, secondo gli esperti, non potrà mai avere figli;
- quando la moglie è malata di mente;
- quando la moglie, raggiunta la vecchiaia, non è più in grado di occuparsi della casa e delle proprietà del marito;

⁵⁶ Cor. 4.3.

⁵⁷ *Al Muwatta*.

⁵⁸ Cor. 4.129.

⁵⁹ 'ABDURR RAHMAN I. DOI, *Shariah*, cit., p. 146.

- quando il marito scopre nella moglie un brutto carattere e non riesce a modificarlo;
- quando la moglie ha lasciato la casa coniugale e si è mostrata disobbediente;
- In periodo di guerra, quando aumenti il numero delle vedove e degli orfani;
- Quando l'uomo non sia in grado di soddisfare i suoi appetiti sessuali con una moglie sola.

L'impatto del colonialismo sui paesi di religione islamica è stato tanto forte da far loro modificare le leggi sullo stato personale, imponendo notevoli restrizioni alla pratica della poligamia.

Nel 1953 è toccato alla legge siriana sullo stato personale: Il giudice ha il potere di rifiutare il permesso a un uomo sposato di sposare un'altra donna, qualora si stabilisca che questi non sia in grado di mantenere due mogli (art. 17).

In Siria, quindi, come auspicato dai giuristi formati in Occidente, è necessario ottenere il permesso del giudice, accertate le condizioni economiche dell'uomo, per contrarre un secondo matrimonio.

I trasgressori sono puniti secondo legge e il matrimonio eventualmente contratto da chi non ne aveva facoltà non sarà riconosciuto dal tribunale, pur non essendo dichiarato invalido.

In Tunisia, invece, la poligamia è stata abolita dalla legge sullo stato personale, art. 18, nel 1957: chiunque si sposi nuovamente, essendo già sposato, è punibile con il carcere, fino ad un anno, e con una multa.

Il Codice marocchino del 1958 ha vietato la poligamia quando si tema l'ingiustizia tra le mogli, ammesse, tra l'altro a chiedere il divorzio in caso di disparità di trattamento.

In Iraq nemmeno la poligamia è stata abolita, ma ne è stata ristretta la portata: l'art 3 della legge sullo stato personale del 1959 sancisce che non è possibile sposare più di una donna senza l'autorizzazione del giudice. Tale autorizzazione è subordinata alle condizioni economiche del richiedente e a che il nuovo matrimonio sia di effettivo beneficio.

In Egitto, l'art. 11 della legge 100/1985 garantisce il diritto al divorzio sia della prima moglie, sia della seconda, nel caso in cui quest'ultima non sia stata informata circa il primo matrimonio⁶⁰.

Infine, in Pakistan i limiti alla poligamia sono stati posti dalla legge sulla famiglia musulmana del 1961, che richiede un'autorizzazione scritta del Consiglio Arbitrale per celebrare il nuovo matrimonio.

⁶⁰ AHMAD 'ABD AL-WALIYY VINCENZO, *Islam*, cit., p. 119.

9. Il matrimonio a termine (*mut 'a*)

Il matrimonio a termine si differenzia dal matrimonio permanente (*zawaj*) per l'apposizione di un termine finale allo stesso, allo scadere del quale le parti del contratto matrimoniale ritornano ad essere libere.

Tale forma matrimoniale, cui non conseguivano diritti ereditari per i coniugi, era praticata prima dell'avvento dell'Islam e, rivelata la nuova religione, esso veniva praticato durante i viaggi e le guerre dei primi musulmani, costretti a stare a lungo lontani dalle loro mogli.

Inoltre, i musulmani attraversavano un periodo di transizione tra la *Jabilliyab*⁶¹ e l'Islam e tutte le proibizioni, come quella di bere alcolici, furono introdotte gradualmente.

Per tutte le scuole di giurisprudenza sunnita, il *mut'a*⁶² sarebbe stato abrogato nel corso della vita del Profeta e, di conseguenza, l'apposizione di un termine ad un contratto matrimoniale lo renderebbe nullo.

Per gli sciiti duodecimani, invece, il *mut'a* è un istituto ancora lecito e vigente. Tale affermazione deriva da un testo coranico: «Così come godrete di esse, verserete loro la dote che è dovuta⁶³»: il versetto in questione non sarebbe completo, stando all'opinione di Ibn Abbas e Ubayy ibn Ka'b, uno dei primi compilatori del Corano, continuando, il versetto, nella sua versione originale con la formula *ila ajal musamma* (fino a un termine specifico). L'*ayah*⁶⁴ coranico completo sarebbe, quindi, «Così come godrete di esse fino a un termine specifico, verserete loro la dote che è dovuta».

Per i sunniti, il versetto in questione sarebbe stato abrogato da un altro passo coranico: «Invero prospereranno i credenti, quelli che sono umili nell'orazione, che evitano il vaniloquio, che versano la decima e che si mantengono casti, eccetto con le loro spose e con schiave che possiedono». Non essendo, per i sunniti, le donne sposate a termine delle vere mogli, tale versetto impedirebbe agli uomini di avere rapporti con le stesse. In favore della ricostruzione sci'ita, va detto che l'ultimo versetto citato è stato rivelato prima di Cor. 4.24, e non si può dunque ritenere che l'abbia abrogato.

D'altra parte, gli *Ulema* sunniti hanno citato alcuni *ahadith*⁶⁵ per corroborare la propria tesi: si tramanda infatti che il Profeta abbia vietato di mangiare

⁶¹ Con il termine *Jabilliyab*, che significa ignoranza, si indica l'epoca preislamica.

⁶² Il termine *mut'a* ha il significato letterale di godimento.

⁶³ Cor. 4.24.

⁶⁴ *Ayah* significa versetto coranico, ma anche segno di Dio, miracolo.

⁶⁵ Plurale di *hadith*, tradizione profetica.

carne di asino e il *mut'a* il giorno della battaglia di Khaibar. Ancora, Ibn Sabra sostiene di aver incontrato il Profeta, una mattina, appoggiato alla *Ka'ba*: questi disse: «Oh gente! Io vi ho comandato di cercare il godimento (istimta) presso queste donne, ma adesso Dio lo ha vietato fino al Giorno del Giudizio. Per cui se avete una moglie a termine, lasciatela, e non prendete niente di ciò che le avete donato». Un ultimo *hadith* risale a Salma bint al-Akwa: si trasmette che il Profeta abbia permesso il matrimonio a termine per tre giorni nell'anno 629 d.C., e poi l'abbia proibito.

La giurisprudenza sci'ita non accoglie tali tradizioni profetiche come autentiche, in particolare la prima non potrebbe essere ritenuta autentica dal momento che dopo la conquista di Mecca il *mut'a* era ancora praticato, e la battaglia di Khaybar era stata combattuta tre anni prima.

In realtà, il matrimonio a termine è stato vietato dal secondo califfo, 'Umar ibn Khattab, in un suo celebre discorso: «Due *mut'a* erano praticati all'epoca del Profeta [il matrimonio a termine e il *mut'a al hajj* (una forma di pellegrinaggio⁶⁶), ma io li proibisco entrambi e punirò chiunque li praticherà]».

'Umar esprimeva, nel discorso citato una propria opinione, altrimenti avrebbe fatto risalire il divieto al Profeta; egli prendeva una decisione di natura politica e amministrativa, non religiosa o giuridica, non volendo che si creasse una mescolanza tra i Compagni del Profeta ed i neofiti musulmani. Per questo, secondo Mutahhari i fedeli accettarono tale limitazione, che considerarono soltanto temporanea⁶⁷ egli inoltre minacciò con la lapidazione chiunque praticasse il *mut'a*, confondendo il matrimonio a termine con la fornicazione. Il che appare paradossale, dal momento che, come affermato da 'Ali, genero del Profeta, il *mut'a* era proprio uno strumento per evitare adulterio e fornicazione.

Gli sciiti formulano sette obiezioni, quindi all'illiceità del *mut'a*:

- il consenso della comunità sci'ita;
- le parole del Corano «sposate [...] quelle che vi piacciono⁶⁸» e «Così come godrete di esse, verserete loro la dote che è dovuta»;
- la versione del Corano di Ibn Masud;
- il fatto che non vi siano dubbi sull'esistenza del matrimonio temporaneo agli albori dell'*Islam*;

⁶⁶ I pellegrini che giungono a Mecca per il pellegrinaggio (*hajj*) da una lunga distanza, e vogliono effettuare la *'umra* prima dell'*hajj*, sono ammessi a entrare nello stato di consacrazione, *ihram*, per la durata dell'*'umra* stessa, per poi lasciarlo fino al momento in cui decidono di effettuare l'*hajj*.

⁶⁷ M. MUTAHHARI, *I diritti della donna*, cit., p. 172.

⁶⁸ Cor. 4.3.

- l'onere della prova dell'inesistenza del *mut'a* ricade sui suoi detrattori, partendosi dal principio della sua esistenza;
- le parole di 'Umar circa i due *mut'a*. 'Umar ci dice che il *mut'a* al tempo del Profeta era permesso: bisogna provare che non sia più così.

Gli *Imam* sciiti hanno cercato, quindi, di preservare tale istituto, limitandolo, però ai soli casi di necessità, sulla base della convinzione che si tratti di un valido strumento per evitare il ricorso alla fornicazione e all'adulterio. 'Ali, genero del Profeta affermò, a questo proposito: «Se Ibn Khattab non mi avesse preceduto con la proibizione del matrimonio a termine avrebbe commesso adulterio soltanto chi è per natura perverso».

Va però ricordato, infine, che quella sci'ita è soltanto una minoranza all'interno dell'Islam e che il consenso della maggioranza dei musulmani è sull'illicitezza del *mut'ab*. Tale consenso assume un'importanza decisiva nella diatriba circa la liceità o illiceità del matrimonio a termine dal momento che il Profeta stesso aveva affermato che la maggioranza dei musulmani non sarebbe mai stata d'accordo su un errore.

9. Diritti e doveri dei coniugi

La vita coniugale, secondo l'Islam, è caratterizzata da serenità, tenerezza e attaccamento reciproco degli sposi, dal momento che più la famiglia è solida, più la comunità è forte e compatta. A tale proposito, si legge nel Corano: «Esse sono una veste per voi e voi siete una veste per loro⁶⁹».

Questo versetto rappresenta i coniugi come una veste l'uno per l'altra: l'abito è ciò che uno indossa per pudore e per proteggersi, ed è la cosa più vicina alla pelle umana. Gli sposi devono avere le stesse caratteristiche di un abito. Essi devono essere uniti nell'anima e nel cuore e proteggersi come farebbe una veste.

Perché tale armonia possa realizzarsi nella coppia, Dio ha imposto diritti e doveri in capo a entrambi i coniugi.

Il marito ha il dovere di provvedere alle spese necessarie al mantenimento della moglie e dei figli nati dal matrimonio. Egli ha il dovere di provvedere all'abitazione, al cibo, all'abbigliamento della sua famiglia e a tutto ciò che è necessario per condurre un decoroso tenore di vita: «Gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle

⁶⁹ Cor. 2.187.

altre e perché spendono [per esse] i loro beni⁷⁰».

Ancora, si riporta che il Profeta Muhammad abbia detto: «Esse hanno un diritto nei vostri confronti – che tu provvedi a loro con cibo e abbigliamento in modo appropriato⁷¹».

L'obbligo al mantenimento della moglie e della prole è commisurato alla capacità finanziaria del marito e a nessuno si potrà chiedere di più di quanto possiede.

Tale obbligo, però, sussiste pure nel caso in cui la moglie sia benestante e potrebbe, in teoria, provvedere a se stessa.

Oltre ad essere un obbligo per il marito, mantenere la moglie e spendere per lei gli vale come elemosina: «Quando un musulmano spende per la sua famiglia, cercando il gradimento di Allah, è considerato come elemosina per lui⁷²».

L'uomo è inoltre tenuto a proteggere la moglie in tutti i campi, affettivo e fisico, dal momento che di regola la donna è la più debole nella relazione familiare.

Egli dovrebbe provare *ghayrah* per lei, ossia la grande preoccupazione circa il suo benessere e lo zelo di proteggerla da qualsiasi cosa possa nuocerle.

Inoltre, il marito ha l'obbligo di non svelare i segreti di sua moglie, soprattutto quelli riguardanti l'intimità: «In verità tra la gente che avrà la posizione peggiore presso Allah il Giorno della Resurrezione vi è un uomo che, dopo aver approcciato sua moglie in privato e che lei abbia approcciato lui, svela i suoi segreti⁷³».

Al di là degli obblighi finanziari, la donna ha il diritto di essere rispettata e trattata gentilmente: «Comportatevi verso di loro convenientemente. Se provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto un gran bene⁷⁴».

A questo proposito, si tramanda, che il Profeta abbia detto: «Il migliore di voi è il migliore con le sue mogli⁷⁵».

Quando la moglie commette un errore, il marito dovrebbe rimanere paziente e gentile, realizzando che ciò che può apparire come un errore forse non lo è. La donna ha una natura diversa da quella dell'uomo e compie azioni che lui non compirebbe.

⁷⁰ Cor. 4.34.

⁷¹ *Aim Dawud; Muslim.*

⁷² *Al-Bukri; Muslim; MUHAMMAD AL-JIBALI, The fragile vessels, cit., p. 47.*

⁷³ *Abu Dawud; Muslim.*

⁷⁴ Cor. 4.19.

⁷⁵ *Abmed; Al-Tirmidbi.*

Ciò in quanto la donna, per l'islam, è stata creata da una costola dell'uomo: «le costole, si sa, sono curve, e se uno cerca di raddrizzarle si rompono!»⁷⁶»

Si riporta, in proposito, un detto profetico: «Chi crede in Allah e nel Giorno del Giudizio, quando testimonia circa un accadimento, dovrebbe dire qualcosa di buono o rimanere in silenzio. Prendetevi cura delle donne, perché la donna fu creata da una costola e la parte più ricurva della stessa è la parte superiore. Se si insiste nel raddrizzarla, si rompe; e se la lasci, rimarrà curva»⁷⁷».

Il riferimento alla parte superiore della costola sembrerebbe fatto alla testa, che ospita le maggiori facoltà umane (udito e vista), e alla lingua, con la quale si può parlare.

Ancora, si trasmette a tal riguardo che il Profeta abbia detto: «La donna fu creata da una costola. Se cercasse di raddrizzare la costola, la rompereste. Quindi siate gentili con lei, vivrete la gioia con lei»⁷⁸».

Si raccomanda, inoltre, al marito, un atteggiamento scherzoso e allegro, che porti gioia e serenità alla moglie: «Tutto ciò che non comprende il ricordo di Allah è futile, privo di tempo, uno spreco – tranne quattro cose: un uomo che intrattiene sua moglie, un uomo che allena il suo cavallo, un uomo che cammina tra i due pilastri (praticando il tiro con l'arco), e insegnare a nuotare a un altro uomo»⁷⁹».

Inoltre il marito, che è stato indicato da Dio come il capo della famiglia, non deve abusare della sua autorità per opprimere la moglie: «Evitate l'oppressione, perché l'oppressione risulterà in una profonda oscurità il Giorno del Giudizio»⁸⁰».

La donna ha diritto a che il marito la gratifichi a livello fisico ed emozionale; egli è inoltre tenuto ad aiutarla nei lavori domestici, come faceva il Profeta stesso:

«Egli era solito porsi al servizio della sua famiglia; e quando era l'ora della preghiera, usciva per pregare»⁸¹».

Fu chiesto, inoltre ad 'Aishah, moglie prediletta del Profeta, cosa quest'ultimo facesse in casa ed ella rispose: «Si comportava come tutti gli altri uomini, rammendava i suoi abiti, mungeva la sua capra e si serviva»⁸²».

Come *leader* della famiglia, il marito ha il diritto di far rispettare, in seno

⁷⁶ ROSARIO PASQUINI, *La famiglia*, cit., p. 45.

⁷⁷ *Al-Bukhari; Muslim.*

⁷⁸ *Ajad Ibn Hibban; Al-Hakim.*

⁷⁹ *An-Nasai.*

⁸⁰ *Muslim.*

⁸¹ *Al-Bukhari.*

⁸² *Al-Bukhari.*

al proprio nucleo familiare, una certa disciplina: «Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse⁸³».

Da questo versetto emerge che il primo passo, a livello disciplinare, è l'ammonizione. Non si può andare oltre saltando questa fase. Se con l'ammonizione non si raggiunge lo scopo voluto e la moglie continua a comportarsi male, si può passare all'abbandono del letto coniugale. Infine, se nonostante tali tentativi, la moglie continua a ribellarsi, è permesso all'uomo, dal testo coranico riportato supra, di battere la donna. Tale diritto ha, però, dei limiti: non deve essere doloroso, non deve lasciare segni sul corpo, e il marito, nel battere la moglie, deve evitare il viso, la testa e l'addome.

Sebbene, come mostratosi, l'uomo abbia, in talune circostanze, il diritto di battere leggermente la moglie, ciò è disapprovato nell'Islam: si riporta che il Profeta abbia detto, a tale riguardo: «Non picchiate le schiave di Allah (le donne)». Il Profeta stesso non picchiò mai una donna, una schiava o qualcun altro - tranne durante il *jihad* per la causa di Allah⁸⁴.

«Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato⁸⁵»: l'obbedienza cui si fa riferimento nel Corano è quella che proviene dalla volontà, dal benvolere e dall'amore, non quella dettata dalla forza. Per questo nel testo coranico si legge *Qanitates* (obbedienti) e non *Tai'ates* (sottomesse)⁸⁶.

L'autorità del marito è, però, tale che il Profeta affermò: «Non è permesso ad un essere umano di prostrarsi dinnanzi ad un altro essere umano. Se ciò fosse possibile io ordinerei alla donna di prostrarsi dinnanzi al marito [...]»⁸⁷.

La donna, a sua volta, deve mostrare gratitudine al marito, per tutto ciò che egli fa per lei, anche a livello economico: «Allah non guarda (con misericordia) una donna che non è grata a suo marito, quando non potrebbe vivere senza di lui⁸⁸».

Si tramanda che la migliore delle mogli sia quella che riempie di gioia il suo

⁸³ Cor. 4.34.

⁸⁴ *Muslim*.

⁸⁵ Cor. 4.34

⁸⁶ FATIMA NASEEF, *Droits et devoirs*, cit., p. 71.

⁸⁷ *Abmad*.

⁸⁸ *An-Nasai*.

sposo quando questi la guarda, gli obbedisce quando gli domanda qualcosa e non fa della sua persona o delle sue cose qualcosa che lui aborrisce⁸⁹.

Il Profeta ha però sottolineato come non sia dovuta alcuna obbedienza se non nelle cose convenienti, escludendosi che un marito possa spingere la moglie a violare un precetto divino⁹⁰.

La donna ha, inoltre, il dovere di rispondere ai bisogni sessuali del marito, non essendole permesso di rifiutare le sue *avances* se non in caso di forza maggiore o impedimento legale.

Secondo un noto *hadith*, gli angeli maledirebbero fino al mattino le donne che passano la notte abbandonando il letto coniugale⁹¹: il rifiuto di avere rapporti sessuali è comunque visto, nell'Islam, come un peccato maggiore.

La donna non può, quindi, digiunare senza il permesso del marito, dal momento che i rapporti intimi rompono il digiuno.

Il diritto al soddisfacimento dei bisogni sessuali è, comunque, reciproco, dal momento che anche la donna ha diritto a che il marito soddisfi i propri istinti sessuali.

La moglie, a questo proposito, deve curare con attenzione il proprio corpo, lavarsi e farsi bella per il marito, onde rendersi più attraente: «La migliore delle donne e chi allietta il marito quando lui la guarda, gli obbedisce quando egli ordina e non sottopone se stessa o il denaro a ciò che gli ripugna⁹²».

Tra i doveri della donna rientra il divieto di ammettere in casa del marito chi sia invisito a quest'ultimo; si tramanda che il Profeta abbia detto: «Voi avete un diritto nei loro confronti e loro hanno un diritto nei vostri confronti. Il vostro diritto è che esse non lascino toccare il suolo di casa vostra da gente a voi sgradita. Quanto al loro diritto, consiste nel fatto che voi siate buoni nei loro confronti e che assicuriate loro il cibo e l'abbigliamento⁹³».

Infine, la donna non può lasciare la città del marito e viaggiare da sola. Per la giurisprudenza hanafita non è illecito per la donna viaggiare senza marito o *mahram* (parente non sposabile) fuori dai limiti della città entro un raggio di 77 km.

Il rispetto di tali diritti e doveri permette una convivenza serena, all'insegna della gioia e della complicità, per cui, nell'ottica islamica, entrambi i coniugi devono impegnarsi a rispettarli in ogni occasione, come emerge dalle numerose fonti citate.

⁸⁹ *Sunan Nissai*.

⁹⁰ *Muslim; Fath Al Bari*.

⁹¹ *Fath Al Bari*.

⁹² *Ahmad An-Ni sai; Al-Hakim*.

⁹³ *Al-Tirmidbi*.